

Letto, approvato e sottoscritto.

seguono le firme

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
<i>F.to Costantino Palmas</i>	<i>F.to Donatella Mei</i>

per copia conforme all'originale

Settimo San Pietro , lì 10 Dicembre 2007

Il Funzionario Incaricato

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione con:

prot.n. 10311 del 10 Dicembre 2007

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, del D.Lgs del 18 agosto 2000 N. 267;
- è stata comunicata, ai signori capi gruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000;

Settimo San Pietro , lì 10 Dicembre 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Donatella Mei

N. 549 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **10 Dicembre 2007** al **25 Dicembre 2007**

Data **10 Dicembre 2007** Timbro **Il Responsabile delle Pubblicazioni**



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 del 27 Novembre 2007

OGGETTO: Approvazione variante semplice alle norme di attuazione del comparto C/15 del P.U.C. .

L'anno duemilasette il giorno ventisette del mese di **Novembre** alle ore **17.50** nella sala delle adunanze del Comune di Settimo San Pietro, con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott.ssa Donatella Mei**;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione, presieduto dal **Sig. Costantino Palmas**, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Signori:

			PRESENTE	ASSENTE
ALEDDA	SALVATORE	CONSIGLIERE	X	
BILLAI	M. BARBARA	CONSIGLIERE		X
CORONA	ENRICO	CONSIGLIERE	X	
DESSI	FRANCO	CONSIGLIERE	X	
MARCI	LUCIANO	CONSIGLIERE		X
MILIA	CRISTINA	CONSIGLIERE	X	
MURGIA	GIAN PAOLO	CONSIGLIERE	X	
PUDDU	GIAN LUIGI	CONSIGLIERE	X	
PUSCEDDU	MASSIMO	CONSIGLIERE	X	
TOLU	EFISIO	CONSIGLIERE		X
URAS	PIERALDO	CONSIGLIERE	X	
DEIANA	ESIODO	CONSIGLIERE	X	
ATZERI	BENVENTO	CONSIGLIERE	X	
PUTZU	ACHILLE F	CONSIGLIERE	X	
TRUDU	GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
PISU	OSVALDO	CONSIGLIERE	X	

Partecipano gli Assessori tecnici: **Aresu Franco Luigi, Puliga Antonio e Mura Salvatore.**

Risultato legale il numero degli intervenuti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Udita** la presentazione della proposta da parte dell'Assessore Mura;
- **Preso atto** degli interventi dei Consiglieri Pusceddu, Deiana, Putzu;
- **Visto** il DLgs. 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- **Vista** la L.R. 22.12.1989, n. 45 e le successive modifiche e integrazioni introdotte con la L.R. 01.07.1991, n. 20 e con la L.R. 22.06.1992, n. 11;
- **Visto** il Vigente Piano Urbanistico Comunale;
- **Visto** l'art. 31 della L.R. n. 07/2002 (legge finanziaria regionale 2002), relativo a *disposizioni sul controllo degli atti degli enti locali*;
- **Visto** il Decreto n. 360/AS del 26.04.2002 dell'Assessore Regionale agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, provvedimento di attuazione dell'articolo 31 comma 4 della L.R. 07/2002;
- **Vista** la propria deliberazione n. 29 del 07 agosto 2002 con la quale è stato definitivamente approvato il Piano per l'Edilizia Economico e Popolare (P.E.E.P.), ricadente nel comparto C/15 della zona di espansione residenziale individuata nel vigente P.U.C., contenente la dichiarazione di pubblica utilità;
- **Vista** la propria deliberazione n. 15 del 04 aprile 2007 con la quale il piano è stato riapprovato, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera a) del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del rinnovo della *dichiarazione di pubblica utilità* delle aree in adeguamento al D.P.R. 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la propria deliberazione n. 19 del 15.05.2007 con la quale si è provveduto ad una variante delle norme di attuazione del piano, con l'aggiunta (all'articolo 2) della dicitura: "All'atto della progettazione esecutiva potranno intervenire modifiche dei tipi edilizi nel rispetto delle norme del Regolamento Edilizio Comunale";
- **Visto** l'articolo 3 delle norme di attuazione, che prevede in materia di *posizionamento dei corpi di fabbrica*: "Gli edifici devono essere posizionati nel lotto in modo da rispettare tassativamente le distanze dalle strade espressamente indicate nella planimetria contenuta nella tavola 3 del P.E.E.P. Le distanze in questione non sono pertanto da considerare distanze minime da tenere. Nei casi in cui manca qualsiasi indicazione si applicano le normative per i distacchi dai confini contenute nel Regolamento Edilizio del vigente P.U.C.";
- **Considerato** che nei lotti 34, 35, 36, 37 e 51, 52, 53, 54 è stata evidenziata all'Amministrazione Comunale l'opportunità di rendere più flessibili, nel rispetto del Regolamento Edilizio Comunale e delle tipologie edilizie, le norme di attuazione in materia di distanze dei fabbricati dalla viabilità pubblica, in quanto con la norma sopra richiamata il rispetto di dette distanze rende assai difficile sfruttare l'intero volume dei lotti, a causa delle norme (ulteriori) sul distacco minimo di 8 metri tra pareti finestrate;
- **Ritenuto** opportuno integrare il citato articolo 3 delle norme di attuazione come segue "Gli edifici devono essere posizionati nel lotto in modo da rispettare tassativamente le distanze dalle strade espressamente indicate nella planimetria contenuta nella tavola 3 del P.E.E.P. Le distanze in questione non sono pertanto da considerare distanze minime da tenere. **Tali distanze potranno essere modificate esclusivamente per i lotti 34, 35, 36, 37 e 51, 52, 53, 54, a condizione che non venga mutata la reciproca**

posizione di fabbricati nella schiera e che la richiesta di modifica, corredata dai grafici della nuova situazione, sia sottoscritta da tutti i proprietari della schiera interessata. In ogni caso la distanza dalla viabilità pubblica non potrà essere inferiore a 2,00 metri. Nei casi in cui manca qualsiasi indicazione si applicano le normative per i distacchi dai confini contenute nel Regolamento Edilizio del vigente P.U.C.".

- **Rilevato** che la variante presentata non modifica gli standards urbanistici previsti dal Piano approvato con deliberazione n. 35/2004 e che, pertanto, può essere considerata come una "variante non sostanziale", non soggetta quindi, alla disciplina prevista dall'Art. 21 della L.R. 22/12/89, n. 45;
- **Acquisiti** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;
- **Udita** la dichiarazione di voto del Consigliere Putzu il quale dichiara che i consiglieri del suo gruppo, ad eccezione del Consigliere Atzeri, si astengono perché non sono chiare le motivazioni della proposta;
- **Preso atto** che il Consigliere Comunale Osvaldo Pisu precisa che la sua astensione è motivata dal fatto che, essendo entrato solo ora in Consiglio Comunale, non ha avuto modo di vedere gli atti e spera di avere possibilità in seguito di dare il suo contributo ai lavori del Consiglio Comunale;

Con n. **9 voti favorevoli**, n.4 **astenuti** (Deiana, Putzu, Trudu Pisu) e n. **1 contrario** (Atzeri)

DELIBERA

- **Di prendere** atto delle premesse;
- **Di approvare** la variante semplice alle *norme di attuazione* del Piano per l'Edilizia Economico Popolare - Comparto C/15 del P.U.C., consistente nella integrazione dell'articolo 3 delle norme di attuazione: come segue:
"Gli edifici devono essere posizionati nel lotto in modo da rispettare tassativamente le distanze dalle strade espressamente indicate nella planimetria contenuta nella tavola 3 del P.E.E.P. Le distanze in questione non sono pertanto da considerare distanze minime da tenere. **Tali distanze potranno essere modificate esclusivamente per i lotti 34, 35, 36, 37 e 51, 52, 53, 54, a condizione che non venga mutata la reciproca posizione di fabbricati nella schiera e che la richiesta di modifica, corredata dai grafici della nuova situazione, sia sottoscritta da tutti i proprietari della schiera interessata. In ogni caso la distanza dalla viabilità pubblica non potrà essere inferiore a 2,00 metri.** Nei casi in cui manca qualsiasi indicazione si applicano le normative per i distacchi dai confini contenute nel Regolamento Edilizio del vigente P.U.C.".
- **Di prendere atto** che la variante proposta non modifica gli standards urbanistici previsti nel Piano approvato e che, pertanto la variante può essere considerata non sostanziale, non soggetta, quindi, alla disciplina prevista all'art. 21 della L.R. 22.12.1989, n° 45;
- **Di prendere atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
- **Di dichiarare**, con n. **9 voti favorevoli**, n.4 **astenuti** (Deiana, Putzu, Trudu Pisu) e n. **1 contrario** (Atzeri), la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del DLgs. n. 267/2000.